

690/79

LEGGE REGIONALE

Modifica alla L.R. n. 45 del 28.5.1975 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Modifica alla L.R. n. 45 del 28.5.1975 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il personale che abbia svolto continuativamente attività retribuita in favore dell'Amministrazione regionale con rapporto a tempo determinato o indeterminato è inquadrato a domanda nel ruolo regionale secondo le norme che seguono.

Art. 2

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e assunto con mansioni di "dattilografo" e/o "stenografo", entro il 31 dicembre 1977, a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimento giurisdizionale.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, e deve essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni di "stenografo" e/o "dattilografo".

Art. 3

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del 28.2.1979 con mansioni di "autista" e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato al terzo livello.

Art. 4

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che si trovi in servizio a tempo indeterminato a seguito di provvedimento

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

giurisdizionale definitivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato, sentita la Commissione di cui all'art. 85 della legge 25.3.1974, n. 18, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto.

Art. 5

L'art. 1 della legge 28.5.1975, n. 45 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8, comma quarto, del Regolamento del Consiglio regionale. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è destinato ai Gruppi consiliari di cui al comma primo personale dipendente di ruolo della Regione nella seguente misura:

- a) due unità per ciascun Gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;
- b) unità aggiuntive in proporzione di due ogni cinque Consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni superiori alla metà di cinque.

L'assegnazione del personale è disposta, entro dieci giorni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi.

Nel caso di sostituzione nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Non è consentita l'assunzione e l'utilizzazione a qualsiasi titolo da parte dei Gruppi consiliari di personale estraneo all'Amministrazione regionale.

Art. 6

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che svolga servizio presso gli Uffici dei Gruppi consiliari, con iscrizione all'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle unità da inquadrare ai sensi del precedente comma non può superare per ciascun Gruppo consiliare i limiti fissati ai punti A) e B) dell'art. 1 della legge regionale 28.5.1975, n. 45 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma va disposto, sentita la Commissione di cui all'art. 85 della legge n. 18 del 25.3.1974, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purchè sia in possesso del relativo titolo di studio.

Art. 7

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale, attualmente in servizio, che alla data del 31.12.1977, si trovi in posizione di comando, di distacco di fatto o comunque in servizio.

L'inquadramento è altresì disposto nei confronti del personale in posizione di comando a norma degli artt. 9, 21 e 23 della legge regionale n. 18 del 25.3.1974 in servizio alla data del 15.5.1979, e del personale che abbia prestato la propria opera, alle dipendenze della Regione, continuativamente almeno per un anno negli anni dal 1975 al 1977.

L'inquadramento del personale di cui precedenti comma avverrà, previo assenso delle Amministrazioni di provenienza, nei livelli previsti dalla Tabella "C" annessa alla legge n. 18 del 25.3.1974, con i criteri di corrispondenza fissati dalla medesima e con esclusivo riferimento alla posizione giuridica sussistente, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Amministrazioni di provenienza.

Non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 68 del D.P.R. 30.6.1972, n. 748.

E' escluso dal diritto all'inquadramento previsto dalla presente legge il personale degli Enti mutualistici nonché degli altri Enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art. 19 della legge 17.8.1974, n. 386 e il personale comandato ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23.12.1978, n. 833.

Art. 8

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 sarà sottoposto a distinte prove di idoneità, a seconda dei livelli di inquadramento.

L'accertamento di idoneità consisterà:

- a) in un accertamento pratico ed un colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto regionale per il personale di cui all'art. 2 ed agli artt. 4 e 5 se assunti con mansioni di "steno grafo" o "dattilografo";
- b) in una prova pratica e un colloquio su temi di cultura generale per il personale di cui all'art. 3 ed all'ultimo comma dell'art. 5;
- c) in un colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto regionale per il rimanente personale.

La prova di idoneità sarà tenuta dinanzi ad una Commissione così composta:

- Assessore al Personale - Presidente;
- Esperto estraneo all'Amministrazione regionale o scelto tra i funzionari regionali designato dall'Assessore al Personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;
- Rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- Funzionario dell'Assessorato al Personale designato dall'Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 9

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli è disposto, nei limiti del contingente organico generale di cui alla legge n. 18 del 25.3.1974, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione del decreto di nomina nei ruoli regionali.

E' disposto, inoltre, l'inquadramento nel VII livello retributivo e funzionale, di cui alla L.R. n. 18 del 25.3.1974, a decorrere dalla data di immissione nei ruoli regionali, delle nove unità inquadrata ai sensi della L.R. 7.6.1975, n. 52, art. 2, terzo comma, in servizio presso il settore Programmazione, nonché di una unità inquadrata nei ruoli regionali ai sensi dell'art. 2, primo comma, della L.R. 7.6.1975, n. 52, in servizio presso il settore Programmazione alla data del 31.12.1978, che ha svolto prevalentemente attività di ricerca e di studio.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita né l'assunzione né l'utilizzazione a qualsiasi titolo di personale estraneo all'Amministrazione regionale.

Questa provvederà al completamento degli organici esclusivamente mediante pubblico concorso.

Parimenti il personale distaccato e comandato non in seguito a trasferimento di funzioni previste da leggi dello Stato non potrà essere inquadrato nei ruoli regionali.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 11

L'onere previsto dall'applicazione della presente legge trova copertura nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979, nel sub obiettivo funzionale C.1 - Personale - della parte III - Spesa.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Capozza

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 15 maggio
1979 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma**

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Capozza**